

Legge regionale 6 agosto 1987, n. 41.

**Rettifica di termine della legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 «Interventi a favore della cooperazione con finalità socio-assistenziali».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 1987, n. 20, l'espressione «entro il 31 marzo di ogni anno» è sostituita con «entro il 31 maggio di ogni anno».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 agosto 1987

Bernini